REGOLAMENTO INTERNO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE, LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DEL LOGO E DEL PATROCINIO GRATUITO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:

a) il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per l'organizzazione di eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova;

b) il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la partecipazione ad eventi (assemblee, congressi, convegni e riunioni) dai rappresentanti e/o delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova;

c) l'erogazione di contributi per iniziative rivolte agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Mantova, rispondenti a finalità istituzionali o comunque approvate dal COA;

d) l'utilizzo del patrocinio e del logo dell'Ordine per le iniziative di cui alle lettere a) e c).

Art. 2

Rispondenza alle finalità dell'Ordine

1. Si intendono rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ordine le iniziative (convegni, congressi, seminari, corsi, eventi formativi, manifestazioni di interesse forense, tavole rotonde, organizzazione o partecipazione a spettacoli e/o manifestazioni sportive) che abbiano per scopo esclusivo o comunque prevalente:

a) la diffusione della conoscenza della professione forense, delle modalità di accesso alla medesima e della funzione sociale e costituzionale dell'Avvocato;
b) l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico o comunque legate all'esercizio della professione forense;
c) finalità di tipo culturale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all' Ordine.

CAPO II - EVENTI FORMATIVI E RIMBORSI SPESE

Art. 3

Valutazione delle richieste

1. Non vi è automatismo tra richiesta e rimborso, ma ogni istanza dovrà essere valutata dal Consiglio dell'Ordine e/o autorizzata dal Tesoriere.

Art. 4

Contributi per eventi formativi

1. Il COA riconosce il diritto a ottenere una contribuzione ai soli eventi che non abbiano finalità di lucro, promozionali o economiche di qualsiasi genere.
2. Il COA mette a disposizione, a proprie spese, aule di varia capienza e dimensioni, che potranno essere utilizzate dalle associazioni organizzatrici, previa richiesta sottoscritta dal Presidente o dal legale rappresentante dell'associazione o dal responsabile dell'evento.
3. Qualsiasi altra richiesta di contributo economico e/o organizzativo, verrà valutata dal COA, in base a generali criteri di economicità e di rilevanza professionale e formativa dell'evento, che dovranno essere evidenziati dall'organizzatore, nella relazione allegata alla richiesta.
4. Le richieste di aule o di contributo dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della data dell'evento formativo, e dovranno necessariamente contenere:

- titolo e data dell'evento;
- indicazione dei relatori;
- relazione sommaria del contenuto degli interventi;
- indicazione della somma complessiva richiesta;
- autorizzazione al trattamento dei dati in base alla legge privacy;
- autorizzazione alla pubblicazione dell'evento sulla pagina istituzionale del COA;
- dichiarazione di assunzione della responsabilità sulla veridicità, correttezza ed attualità del suo contenuto.

5. L'eventuale contributo economico riconosciuto per ogni singola iniziativa non potrà superare 1.000,00 euro, salvo diverse determinazioni del COA.
6. Per una medesima iniziativa è possibile presentare una sola istanza.

Art. 5

Spese rimborsabili per la partecipazione ad eventi

per conto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

1. In caso di partecipazione ad assemblee, congressi, convegni e riunioni, i rappresentanti e/o delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Mantova, hanno diritto al rimborso:

a) dell'eventuale quota d'iscrizione;

b) delle spese per viaggi di andata e ritorno:
   I. in treno, nel limite del costo del biglietto di prima classe;
   II. in macchina in base alle tariffe ACI riconosciute dal Ministero dei Trasporti;
   III. in aereo, nel limite del costo del biglietto economy;
c) delle spese di albergo nel limite di un albergo quattro stelle, ai sensi dell'art. 27 D.M. n. 55/2014, per ciascun giorno di pernottamento e prima colazione;
d) delle spese per i pasti;
e) degli importi di cui ai precedenti punti potranno essere modificati con delibera consiliare.

Art. 6

Modalità di liquidazione dei rimborsi spese

1. La liquidazione dei suddetti rimborsi avverrà dietro presentazione alla Segreteria dell'Ordine di apposito modulo predisposto (Allegato A), sottoscritto e corredato dei documenti giustificativi delle spese effettuate, o a seguito di presentazione di fattura/parcella, ove applicabile, intestata all'Ordine degli Avvocati di Mantova.
2. Nell'ipotesi di emissione di fattura/parcella per le spese sostenute a nome proprio dal consigliere e/o delegato e/o relatore, ma riconducibili all'espletamento dell'incarico, le stesse dovranno essere allegate alla fattura/parcella e assoggettate a Cassa Previdenziale, Iva e ritenuta d'acconto, quindi maggiorate dei relativi importi, in base al regime contabile del soggetto che ha emesso la fattura/parcella. In alternativa, il pagamento delle spese potrà essere effettuato direttamente dall'Ordine a seguito di fattura elettronica ad esso intestata emessa dal singolo fornitore del servizio (es. hotel, ristorante etc..).

CAPO III - CONTRIBUTI – SOGGETTI LEGITTIMATI

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 7- Contributi

Abrogato

Art. 8

Restituzione del contributo

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo anche non dipendente dall'Organizzazione, l'evento non si tenga, le somme erogate a titolo di contributo dovranno essere restituite con

conseguente automatica revoca del contributo concesso, al netto delle spese eventualmente sostenute.

Art. 9

Responsabilità

1. Il Consiglio rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario d'interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Consiglio non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono i contributi.
3. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata.
4. I soggetti che ricevono contributi da parte del Consiglio per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Consiglio.

Art. 10

Contributo in favore del Comitato Pari Opportunità

1. Per garantire al Comitato Pari Opportunità le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività istituzionali, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova eroga al CPO la somma annuale massima di Euro 2.000,00 con obbligo di rendicontazione; in presenza di motivate e specifiche ragioni, il Consiglio dell'Ordine può deliberare anche un importo maggiore.
2. Le spese che il CPO dovrà affrontare per partecipare agli eventi patrocinati dal CNF ed a cui il Comitato è chiamato ad intervenire (nella misura massima di n. 2 componenti) saranno rimborsate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati secondo quanto previsto nel presente regolamento.

CAPO IV - LOGO E PATROCINIO

Art. 11

Concessione del Logo e patrocinio dell'Ordine

1. L'uso del Logo dell'Ordine degli Avvocati è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa.
2. La concessione del Logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, anche indipendentemente dalla loro connessione con l'erogazione di eventuali contributi o rimborsi, e quando l'evento è aperto a tutti gli iscritti.
3. Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali è stata ottenuta la concessione del Logo e del patrocinio dell'Ordine devono essere conformi al bozzetto, ove necessario policromo, allegato in formato A4 all'istanza.
4. Nei medesimi strumenti pubblicitari è consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti o Istituzioni Pubbliche, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.
5. La concessione del Logo e del patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.
6. La concessione del Logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei confronti degli organizzatori, né del pubblico, né di terzi.

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA IN DATA 30.9.2025